

pagina 1 di 5  
N. R.G. 262 /2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna R\*\*\*\*Rà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 262 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pendente

TRA

Condominio S\*\*\*\*a G\*\*\*\*i n. 1, in persona dell'amministratore pro tempore Dott.ssa V\*\*\*\*o A\*\*\*\*o, rappresentato e difeso dall'Avv. A\*\*\*\*a E\*\*\*\*e, in virtù di in calce all'atto di citazione;  
- attore -

E

Comune di xxx, in persona del P\*\*\*\*o pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S\*\*\*\*e B\*\*\*\*o, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;  
- convenuto

avente ad oggetto : sollecito di pagamento accertamento negativo del credito .

Conclusioni : come da note di trattazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio S\*\*\*\*a G\*\*\*\*i n. 1 conveniva in giudizio il Comune di xxxxx, chiedendo che fosse accertata la nullità del sollecito di pagamento n.

1078012180000364 dell'11/11/2018, notificato il 17/12/2018, con cui il Comune - setto re finanze e tributi aveva invitato il Condominio al pagamento della somma di . 7.750,68 per canoni idrici relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

A fondamento della domanda deduceva che, prima di tale sollecito, non era pervenuta al Condominio alcuna richiesta di pagamento; che i consumi riportati nell'atto appaiono esagerati e sproporzionati rispetto all'utilizzo delle singole unità immobiliari, gravando sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi ed il contatore fossero perfettamente funzionanti; che, attesa la

Sentenza n. 1321/2022 pubbl. il 05/07/2022

RG n. 262/2019

pagina 2 di 5

genericità della richiesta di pagamento, non era in grado di contestare specificamente le somme indicate, potendo le stesse contenere anche costi relativi alla fognatura e alla depurazione, non dovuti, in quanto l'amministrazione era sprovvista di impianti centralizzati.

Si costituiva in giudizio il Comune di xxxxx, il quale rilevava che le richieste di pagamento precedenti il sollecito erano state inviate tramite il servizio postale, ma mai recapitate, sebbene fosse onere del Condominio attivarsi per accertare le ragioni del mancato recapito annuale delle fatture del consumo idrico; che gravava sul somministrante solo l'onere di provare che il sistema di rilevazione fosse perfettamente funzionante, mentre il somministrato aveva l'onere di provare l'eccessività dei consumi; che le somme richieste in forza del sollecito corrispondevano ai consumi effettivi riferiti al Condominio.

Chiedeva il rigetto della domanda e, per effetto, la condanna del Condominio al pagamento di . 7.750,68, oltre spese e competenze del giudizio.

Con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. il Comune di xxxxxno, a seguito della contestazione sollevata dall'opponente circa la mancanza di allaccio alla rete centralizzata degli impianti di fognature e depurazione, produceva provvedimento di discarico del 26/09/2019, in forza del quale veniva stornata

dal sollecito di pagamento la somma di 4.297,06, relativa a tali competenze.

Chiedeva, quindi, la condanna del Condominio al pagamento dei soli consumi idrici, per l'importo di 3.453,62.

La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e, all'udienza cartolare del 4.4.2022, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note depositate telematicamente, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*

La domanda di accertamento negativo del credito proposta dal Condominio S\*\*\*\*a G\*\*\*\*i n. 1 è solo in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Il Comune di xxxxx ha notificato, in data 17.12.2018, al Condominio S\*\*\*\*a G\*\*\*\*i n. 1 il sollecito di pagamento n. 1078012180000364 dell'11/11/2018, al fine di richiedere il pagamento della somma di . 7.750,68 per canoni idrici relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 .

In materia, si osserva che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il prezzo

della somministrazione da parte di un ente fornitore del servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con la

pagina 3 di 5

conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. 12.6.1999 n. 6209).

Con specifico riferimento al canone per l'acqua, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto,

poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso.

Ciò posto, il diritto di credito azionato nei confronti del Condominio oppo nente si riferisce a carichi esigibili negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, sicchè, avuto riguardo alla data di avvenuta notificazione del sollecito di pagamento (17.12.2018), non può ritenersi maturato il termine di prescrizione neanche per i canoni relativi all'annualità 2013, non essendovi alcun obbligo normativo, a carico del gestore idrico, di procedere allemissioni di un numero preordinato di fatture, nel corso dell'anno, per il pagamento dei consumi idrici.

Passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.

Va evidenziato che, a seguito della contestazione sollevata dal Condominio circa la mancanza di allaccio alla rete centralizzata degli impianti di fognature e depurazione, il Comune di xxxxx ha prodotto il provvedimento di discarico parziale del 26/09/2019, in forza del quale è stata stornata dal sollecito di pagamento la somma di 4.297,06, relativa alle somme richieste per fognatura e depurazione, rideterminando nell'importo di 3.453,62 il credito per consumi idrici relativi agli anni dal 2013 al 2016.

In ordine alla debenza delle suddette somme, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento della

giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore

deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 19154 del 19.7.2018).

Inoltre, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento

del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto

pagina 4 di 5

riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli

ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. Civ., n. 297 del 9.1.2020)

Quanto, poi, al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza -ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni

ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. n.3090/79; Cass. n.3261/79).

D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua

formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalm ente elementi relativi  
all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed

altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9 593 del 20.4.2004).

Ciò posto, alla stregua dei criteri di riparto dell'onere della prova, a fronte della contestazione della fattura da parte dell'utente, l'ente fornitore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, producendo la documentazione dei consumi relativi all'utenza.

Nella fattispecie in esame, il Comune di xxxxxx ha prodotto l'attestazione rilasciata dall'Ing. xxxxxxxx - Responsabile del Settore Tecnico del Comune - sul regolare funzionamento del contatore idrico n° 111xxxx riferito al Condominio S\*\*\*\*a G\*\*\*\*i n. 1. Il tecnico è stato escusso anche quale testimone nel presente giudizio, confermando di avere effettuato un sopralluogo e

di avere constatato che il contatore esistente presso il Condominio fosse regolarmente funzionante ai fini della rilevazione dei consumi idrici.

Inoltre, il Comune ha allegato al proprio fascicolo le schede relative alle letture annuali, come comunicate dall'amministratore del Condominio e da questi non contestate quanto a provenienza e veridicità dei dati riportati e le richieste di pagamento elaborate dal Comune per le singole annualità, in riferimento a quantitativi di consumi corrispondenti a quelli riportati sulle schede di lettura (cfr. doc.

allegati ai nn. 4 e 5 del fascicolo del convenuto).

pagina 5 di 5

Alla stregua di tali elementi, di natura documentale ed orale, deve riconoscersi che il Comune di Aprigliano abbia assolto all'onere probatorio, gravante a suo carico, relativamente alla dimostrazione del corretto funzionamento del contatore e del sistema di rilevazione dei consumi idrici e della corrispondenza tra i consumi rilevati dagli operatori a seguito delle letture comunicate dall'amministratore del Condominio e quelli fatturati dall'ente.

Sarebbe, quindi, spettato all'attore dimostrare che l'eccessività dei consumi sia stata dovuta a fattori esterni al suo controllo ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non

potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi ovvero, ancora, fornire la prova di altri fatti estintivi del debito.

In conclusione, va accertata l'esistenza del credito del Comune di Axxxxxxo, nei confronti del Condominio S\*\*\*\*a G\*\*\*\*i n. 1, per la minore somma di 3.453,62, a titolo di consumi idrici relativi agli anni 2013 -2014 -2015 e 2016.

Non può essere pronunciata la condanna del Condominio al pagamento della suddetta somma, come richiesto dal Comune, tenuto conto che la costituzione è avvenuta alla prima udienza di comparizione e

non nei venti giorni antecedenti, con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale.

In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea e della rideterminazione dell'importo del credito vantato dal Comune convenuto, in misura pari alla metà dell'importo inizialmente richiesto, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accerta e dichiara che il Comune di Axxxxxxxxxxxxx vanta, nei confronti del Condominio S\*\*\*\*a

G\*\*\*\*i n. 1, un credito di 3.453,62, a titolo di consumi idrici relativi a gli anni 2013 -2014 -  
2015 e 2016 e la validità del sollecito di pagamento n. 1078012180000364 dell11/11/2018 nei  
limiti della predett a som ma;

2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Cosenza, 5.7.2022

Il Giudice

dott.ssa Anna R\*\*\*\*Rà